

CRITERI VALUTAZIONE QUALITÀ DELLA MERCE

Nella valutazione dei criteri di qualità per la merce posta in vendita nella Festa della Befana in Piazza Navona, i punteggi, genericamente indicati nell'avviso pubblico nella misura massima, saranno attribuiti secondo le specifiche appresso indicate.

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

SETTORE ALIMENTARE

Vendita di dolci con le seguenti caratteristiche o vendita di dolci preparati con i seguenti ingredienti:

1. prodotti di agricoltura biologica – di cui ai Regolamenti CE 834/2007 e 889/2008 e ss.mm.ii. e al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell'8 febbraio 2010

- 1.1. per il 50% e non provenienti dalla regione Lazio (punti 5)
- 1.2. per il 50% e provenienti dalla regione Lazio (punti 6)
- 1.3 per almeno il 60% e non provenienti dalla regione Lazio (punti 7)
- 1.4 per almeno il 60% e provenienti dalla regione Lazio (punti 8)
- 1.5 al 75% e non provenienti dalla regione Lazio (punti 9)
- 1.6 al 75% e provenienti dalla regione Lazio (punti 10)

2. prodotti tipici regionali e/o locali

2.1 per almeno il 50% prodotti DOP e IGP - di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 14 ottobre 2013 - del Lazio e/o prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) del Lazio di cui al Decreto del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 5 giugno 2014 (punti 8)

2.2 per almeno il 60% prodotti DOP e IGP - di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 14 ottobre 2013 - del Lazio e/o prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) del Lazio di cui al Decreto del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 5 giugno 2014 (punti 9)

2.3 al 75% prodotti DOP e IGP - di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 14 ottobre 2013 - del Lazio e/o prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) del Lazio di cui al Decreto del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 5 giugno 2014 (punti 10)

3. prodotti per celiaci, secondo quanto stabilito dai regolamenti CE 609/2013 e 828/2014 e dalla nota del 7 luglio 2015 del Ministero della Salute – Direzione generale Igiene e Sicurezza Alimenti e Nutrizione / Ufficio IV ex DGSAN per almeno al 20% (punti 5)

Alla vendita delle merci di cui ai punti 1. e 2. acquistate da terzi e non prodotte, preparate, trasformate o realizzate in proprio superiore al 35% viene attribuita la metà dei punteggi sopra indicati.

La dimostrazione del possesso dei criteri di qualità dovrà avvenire attraverso una dettagliata relazione - in assenza della quale non si attribuirà alcun punteggio all'elemento offerto - nella quale siano indicati:

- descrizione dell'impresa e della sua esperienza nel settore per il quale presenta la domanda e il luogo dove avviene la produzione, preparazione, realizzazione o trasformazione in proprio
- elenco merci che intende porre in vendita

- elenco dei dieci migliori fornitori abituali delle materie, prodotti o merci di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. documentato con fatture di acquisto

- elenco delle materie, prodotti o merci di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. che intende porre in vendita con i riferimenti alla certificazione e/o qualità che consente l'attribuzione del relativo punteggio.

SETTORE NON ALIMENTARE

Vendita per almeno il 50% di alberi di Natale, addobbi natalizi e presepi e libri per bambini con le seguenti caratteristiche o composti da materie con le seguenti caratteristiche:

4. utilizzo di materie e prodotti naturali (punti 10)

4.1 prodotti tessili biologici realizzati con fibre naturali (cotone, lino, canapa, seta, lana) certificate in accordo al regolamento (CE) n. 834/2007 e (CE) n 889/2008 - e che non contengano Organismi Geneticamente Modificati (OGM) - certificate da organismi terzi indipendenti (Ecolabel Europeo secondo la Decisione 2009/567/CE, Icea, Oeko Tex, GOTS Global Organic Textile Standard, Naturetextile ed equivalenti).

Per quel che riguarda le indicazioni relative a pesticidi, coloranti, coloranti azoici, ritardanti di fiamma, pentaclorofenolo, ftalati, formaldeide e metalli pesanti estraibili occorre rispettare quanto disposto con i Criteri Ambientali Minimi per i prodotti tessili indicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 febbraio 2011

4.2 prodotti in legno e materiali a base di legno ottenuti da legname proveniente da fonti legali, comprovati da attestati di conformità e che rispettino le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 995/2010.

L'impresa deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli, prodotti o merci che intende porre in vendita, l'impegno che intende assumere e gli eventuali marchi o certificazioni possedute a riguardo.

In particolare sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o riciclato ("FSC® Recycled", "FSC® Riciclato", "PEFC® Recycled", "Riciclato PEFC®"), oppure equivalenti;
- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;
- dell'etichetta "Remade in Italy®" o equivalente; o di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 1402512 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto.

L'impresa, in caso di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra elencati, dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicità delle informazioni rese.

4.3 prodotti in carta, la fibra della carta può essere costituita al 100% da fibre di cellulosa vergine o mista; il 100% delle fibre vergini utilizzate deve provenire da fonti legali.

L'impresa deve presentare idonea documentazione in cui sia dichiarato il tipo (es. fibra lunga, corta, mista, ecc), l'origine e le quantità di fibre utilizzare (esprese in percentuale di fibre vergini e/o riciclate utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta.

Le fibre devono poter essere tracciate attraverso l'intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto, con adeguata documentazione attestante i passaggi di custodia, cioè certificazione di "catena di custodia".

Il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata.

In particolare sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o dell'etichetta Nordic Swan o equivalenti;
- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o riciclato ("FSC® Recycled", "FSC® Riciclato", "PEFC® Recycled", "Riciclato PEFC®"), oppure equivalenti;
- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;
- di altre etichette ambientali ISO di Tipo I equivalenti rispetto a tale criterio.

4.4 prodotti in sughero preferibilmente derivante da sughereti gestiti in modo conforme a quanto previsto dai certificati di catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) che attestano la gestione responsabile delle foreste e la catena di custodia dei prodotti.

5. **utilizzo di materiali riciclati** (punti 8)

5.1 Gli **articoli di plastica** o i semilavorati di plastica di cui sono composti, debbono essere costituiti prevalentemente in plastica riciclata, ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della plastica impiegata.

Gli **articoli di gomma** o i semilavorati di gomma di cui sono composti, devono essere costituiti prevalentemente da gomma riciclata (ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della gomma impiegata).

Gli articoli o i semilavorati che compongono l'articolo, composti da miscele plastica-legno, gomma plastica devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attività di recupero e riciclo.

Negli articoli e nei semilavorati di plastica, gomma, miscele plastica/gomma, plastica/legno, non possono essere utilizzati pigmenti e additivi, inclusi i ritardanti di fiamma, contenenti piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, ftalati a basso peso molecolare, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), composti dell'arsenico, del boro, dello stagno e del rame, aziridina e poliaziridina, né possono essere utilizzate le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara. Pertanto tali sostanze non devono essere presenti nei materiali vergini utilizzati né aggiunti in fase di produzione del prodotto o di parti che costituiscono il prodotto finito.

I ritardanti di fiamma devono essere chimicamente legati alla matrice.

L'impresa deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende fornire e descrivere, con il supporto del produttore, tali articoli in relazione a ciascun elemento del criterio composizione, dati tecnici dei materiali impiegati, percentuale di riciclato rispetto al peso complessivo, eventuali eco etichettature o marchi posseduti, dimensioni etc....).

L'impresa deve altresì allegare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda produttrice che attesti la conformità ai criterio sul riciclato e sulle sostanze pericolose (anche relative ai tratta-

menti superficiali) e la propria disponibilità di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificarne la veridicità e/o a fornire tutta la documentazione necessaria per la verifica di conformità al criterio.

Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti che l'impresa si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione di conformità:

- un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un organismo riconosciuto;
- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%

Per quanto riguarda la conformità al requisito relativo alle sostanze pericolose, i prodotti che l'impresa si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, oppure di altra documentazione tecnica pertinente verificata da parte terza.

Nei casi in cui la conformità al criterio o a parti del criterio, non sia dimostrato con mezzi di prova di parte terza, ma solo tramite la presentazione di dichiarazioni, sarà richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto in sede di aggiudicazione provvisoria almeno su una parte delle caratteristiche ambientali sopra riportate.

5.2 Prodotti in carta e cartone, dove la carta deve essere costituita per il 100% da fibre riciclate (sia post che pre consumo) va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (esprese in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifici che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova.

5.3 Prodotti in legno e materiali a base di legno costituiti da legno riciclato.

L'impresa deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende porre in vendita, l'impegno che intende assumere e gli eventuali marchi o certificazioni possedute a riguardo.

In particolare sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la provenienza da riciclo ("FSC® Recycled", "FSC® Riciclato", "PEFC® Recycled", "Riciclato PEFC®"), oppure equivalenti;
- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;
- dell'etichetta "Remade in Italy®" o equivalente;
- o di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 1402512 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto.

L'impresa, in caso di vendita di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra elencati, dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la

conformità al criterio e che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicità delle informazioni rese.

Nel caso in cui i prodotti del presente punto 5. siano progettati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere facilmente separabili e avviati ad operazioni di recupero quali la preparazione per il riutilizzo o il riciclo, vengono attribuiti 10 punti. L'impresa deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

Alla vendita dei prodotti e materiali di cui ai precedenti punti 4. e 5. le cui qualità o certificazioni siano autodichiarate viene attribuita la metà del punteggio, in assenza delle quali non si attribuirà alcun punteggio all'elemento offerto

La dimostrazione del possesso dei criteri di qualità dovrà avvenire attraverso una dettagliata relazione - in assenza della quale non si attribuirà alcun punteggio all'elemento offerto - nella quale siano indicati:

- descrizione dell'impresa e della sua esperienza nel settore per il quale presenta la domanda
- elenco merci che intende porre in vendita
- elenco fornitori delle materie, prodotti o merci di cui ai precedenti punti 4. e 5. che intende porre in vendita, documentato con fatture di acquisto
- elenco delle materie, prodotti o merci di cui ai precedenti punti 4. e 5. che intende porre in vendita con i riferimenti alla certificazione e/o qualità che consente l'attribuzione del relativo punteggio.

ATTIVITÀ ARTIGIANALI

Vendita per almeno il 50% di alberi di Natale, addobbi di Natale e presepi artigianali e giocattoli artigianali con le seguenti caratteristiche o composti da materie con le seguenti caratteristiche:

6. utilizzo di materie e prodotti naturali (punti 15)

6.1 prodotti tessili biologici realizzati con fibre naturali (cotone, lino, canapa, seta, lana) certificate in accordo al regolamento (CE) n. 834/2007 e (CE) n 889/2008 - e che non contengano Organismi Geneticamente Modificati (OGM) - certificate da organismi terzi indipendenti (Ecolabel Europeo secondo la Decisione 2009/567/CE, Icea, Oeko Tex, GOTS Global Organic Textile Standard, Naturetextile ed equivalenti).

Per quel che riguarda le indicazioni relative a pesticidi, coloranti, coloranti azoici, ritardanti di fiamma, pentaclorofenolo, ftalati, formaldeide e metalli pesanti estraibili occorre rispettare quanto disposto con i Criteri Ambientali Minimi per i prodotti tessili indicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 febbraio 2011

6.2 prodotti in legno e materiali a base di legno ottenuti da legname proveniente da fonti legali, comprovati da attestati di conformità e che rispettino le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 995/2010.

L'impresa deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli, prodotti o merci che intende porre in vendita, l'impegno che intende assumere e gli eventuali marchi o certificazioni possedute a riguardo.

In particolare sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for endorsement

of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o riciclato (“FSC® Recycled”, “FSC® Riciclato”, “PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC® ”), oppure equivalenti;

- di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l’origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;
- dell’etichetta “Remade in Italy®” o equivalente; o di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 1402512 riportante l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto.

L’impresa, in caso di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra elencati, dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicità delle informazioni rese.

6.3 prodotti in carta, la fibra della carta può essere costituita al 100% da fibre di cellulosa vergine o mista; il 100% delle fibre vergini utilizzate deve provenire da fonti legali.

L’impresa deve presentare idonea documentazione in cui sia dichiarato il tipo (es. fibra lunga, corta, mista, ecc), l’origine e le quantità di fibre utilizzare (espresse in percentuale di fibre vergini e/o riciclate utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all’aria ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta.

Le fibre devono poter essere tracciate attraverso l’intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto, con adeguata documentazione attestante i passaggi di custodia, cioè certificazione di “catena di custodia”.

Il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata.

In particolare sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell’etichetta ambientale Ecolabel europeo o dell’etichetta Nordic Swan o equivalenti;
- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena di custodia” in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o riciclato (“FSC® Recycled”, “FSC® Riciclato”, “PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC® ”), oppure equivalenti;
- di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l’origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;
- di altre etichette ambientali ISO di Tipo I equivalenti rispetto a tale criterio.

6.4 prodotti in sughero preferibilmente derivante da sughereti gestiti in modo conforme a quanto previsto dai certificati di catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) che attestano la gestione responsabile delle foreste e la catena di custodia dei prodotti.

7. utilizzo di materiali riciclati (punti 8)

7.1 Gli **articoli di plastica** o i semilavorati di plastica di cui sono composti, debbono essere costituiti prevalentemente in plastica riciclata, ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della plastica impiegata.

Gli **articoli di gomma** o i semilavorati di gomma di cui sono composti, devono essere costituiti prevalentemente da gomma riciclata (ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della gomma impiegata).

Gli articoli o i semilavorati che compongono l’articolo, composti da miscele plastica-legno, gomma plastica devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attività di recupero e riciclo.

Negli articoli e nei semilavorati di plastica, gomma, miscele plastica/gomma, plastica/legno, non possono essere utilizzati pigmenti e additivi, inclusi i ritardanti di fiamma, contenenti piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, ftalati a basso peso molecolare, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), composti dell'arsenico, del boro, dello stagno e del rame, aziridina e poliaziridina, né possono essere utilizzate le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara. Pertanto tali sostanze non devono essere presenti nei materiali vergini utilizzati né aggiunti in fase di produzione del prodotto o di parti che costituiscono il prodotto finito.

I ritardanti di fiamma devono essere chimicamente legati alla matrice.

L'impresa deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende fornire e descrivere, con il supporto del produttore, tali articoli in relazione a ciascun elemento del criterio composizione, dati tecnici dei materiali impiegati, percentuale di riciclato rispetto al peso complessivo, eventuali eco etichettature o marchi posseduti, dimensioni etc....).

L'impresa deve altresì allegare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda produttrice che attesti la conformità ai criteri sul riciclato e sulle sostanze pericolose (anche relative ai trattamenti superficiali) e la propria disponibilità di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificarne la veridicità e/o a fornire tutta la documentazione necessaria per la verifica di conformità al criterio.

Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti che l'impresa si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione di conformità:

- un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un organismo riconosciuto;
- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%

Per quanto riguarda la conformità al requisito relativo alle sostanze pericolose, i prodotti che l'impresa si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, oppure di altra documentazione tecnica pertinente verificata da parte terza.

Nei casi in cui la conformità al criterio o a parti del criterio, non sia dimostrato con mezzi di prova di parte terza, ma solo tramite la presentazione di dichiarazioni, sarà richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto in sede di aggiudicazione provvisoria almeno su una parte delle caratteristiche ambientali sopra riportate.

7.2 Prodotti in carta e cartone, dove la carta deve essere costituita per il 100% da fibre riciclate (sia post che pre consumo) va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (esprese in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifici che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova.

7.3 **Prodotti in legno** e materiali a base di legno costituiti da legno riciclato.

L'impresa deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende porre in vendita, l'impegno che intende assumere e gli eventuali marchi o certificazioni possedute a riguardo.

In particolare sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la provenienza da riciclo ("FSC® Recycled", "FSC® Riciclato", "PEFC® Recycled", "Riciclato PEFC®"), oppure equivalenti;
- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;
- dell'etichetta "Remade in Italy®" o equivalente;
- o di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 1402512 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto.

L'impresa, in caso di vendita di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra elencati, dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicità delle informazioni rese.

Nel caso in cui i prodotti del presente punto 7. siano progettati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere facilmente separabili e avviati ad operazioni di recupero quali la preparazione per il riutilizzo o il riciclo, vengono attribuiti 10 punti. L'impresa deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

Alla vendita dei prodotti e materiali di cui ai precedenti punti 6. e 7. le cui qualità o certificazioni siano autodichiarate viene attribuita la metà del punteggio, in assenza delle quali non si attribuirà alcun punteggio all'elemento offerto

La dimostrazione del possesso dei criteri di qualità dovrà avvenire attraverso una dettagliata relazione - in assenza della quale non si attribuirà alcun punteggio all'elemento offerto - nella quale siano indicati:

- descrizione dell'impresa e della sua esperienza nel settore per il quale presenta la domanda
- elenco merci che intende porre in vendita
- elenco fornitori delle materie, prodotti o merci di cui ai precedenti punti 6. e 7. che intende porre in vendita, documentato con fatture di acquisto
- elenco delle materie, prodotti o merci di cui ai precedenti punti 6. e 7. che intende porre in vendita con i riferimenti alla certificazione e/o qualità che consente l'attribuzione del relativo punteggio.